

	Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile	Servizio Pianificazione Territoriale
OGGETTO:	Aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 ss.mm.ii del PUC finalizzato all'adozione di un "Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile" - ADOZIONE	

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che la Legge n. 36/2001 e ss.mm.:

- come stabilito all'art. 1 comma 1, ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
 - a) *assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;*
 - b) *promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;*
 - c) *assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.*
- Si applica con specifico riferimento agli impianti, sistemi e apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, applicandosi, in particolare, agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione;

Considerato che:

- è entrato in vigore il PUC (approvato con DGR 347/2019 e successivi aggiornamenti/varianti) che norma, all'art. 7.3 delle "Norme Generali", la Disciplina urbanistica comunale per gli Impianti tecnologici, tralicci ed antenne, ove viene sottolineato il notevole impatto paesaggistico/ambientale che dette installazioni comportano e facendo presente che il loro inserimento nel contesto urbano deve essere attentamente calibrato sia in termini qualitativi che quantitativi;
- vengono costantemente presentate istanze finalizzate all'installazione di stazioni radio base per il supporto di "antenne" da parte dei gestore per assicurare la piena la copertura del territorio, anche in conseguenza dell'adeguamento delle reti alla tecnologia "5G";
- recentemente in conseguenza delle nuove installazioni si sta assistendo alla formazioni di comitati con lo scopo di impedire la realizzazione di tali infrastrutture nelle vicinanze delle proprie abitazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 22 giugno 2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la predisposizione di un Piano comunale per l'installazione di impianti per la telefonia mobile" con la quale è stato dato mandato al Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile di affidare l'incarico per la predisposizione di un Piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 36/2001 e ss.mm., finanziandone la spesa con specifico provvedimento di Giunta n.147 del 28.06.2022; nonché adottare nelle more di approvazione del Piano l'adozione di misure di tutela del territorio finalizzate a minimizzare l'ulteriore deterioramento paesaggistico

conseguente all'installazione non regolamentata di tali impianti anche con riferimento alle finalità di cautela e protezione di cui all'art.8 comma 6 della legge 36/2001 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che il Regolamento e Piano di Organizzazione impianti di teleradiocomunicazione deve essere predisposto quale atto di pianificazione ai sensi dell'art.43 della legge regionale 36/97 e in coerenza con quanto previsto dalla DGR 68/2004, nonché della circolare n. 3 del presidente della Giunta datato 27/12/2012;

Dato atto, altresì, che il comma 4 dell'art. 43 del Codice per le Comunicazioni Elettroniche che recita *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori...”*;

Visto il proliferare di impianti per le comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “antenne”, al fine di assicurare, da parte dei vari gestori dei servizi di rete mobile, la copertura generalizzata dei territori urbanizzati, comprensivi degli impianti a tecnologia 5G;

Considerato, altresì, che l'installazione di nuove antenne, soprattutto di tecnologia 5G è divenuta spesso elemento di contestazione da parte di coloro che risiedono nelle vicinanze degli impianti, considerata la facoltà partecipativa nei procedimenti discendente dall'obbligo dello SUAP di pubblicizzare le istanze pervenute a norma del comma 5 dell'art. 44 del *Codice per le Comunicazioni Elettroniche*;

Richiamata nuovamente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 22 giugno 2022 di indirizzo con la quale è stato deliberato *“di adottare, nelle more di approvazione del Piano di organizzazione degli impianti di tele-radiocomunicazione, idonee misure di tutela del territorio finalizzate a minimizzare l'ulteriore deterioramento paesaggistico conseguente all'installazione non regolamentata di tali impianti, anche con riferimento alle finalità di cautela e protezione di cui all'art. 8 comma 6 della Legge 36/2001 e ss.mm.ii.”*;

Considerato che, con le finalità di cui al punto che precede, è stata adottata, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. del PUC finalizzato all'introduzione di una norma transitoria per la realizzazione di tralicci e antenne radio e telefonia – adozione”*, una norma di carattere transitorio, di durata non superiore ad otto (8) mesi dalla data di adozione, a temporanea modifica dell'art. 7.3, *“Manufatti diversi dagli edifici”* al paragrafo *“Tralicci e antenne radio e telefonia”*, delle Norme generali del PUC;

Rammentato che con ordinanza cautelare n. 233 del 10/11/2022 il giudice amministrativo, intervenendo sul ricorso (RG 636/2022) promosso da WIND TRE S.p.A., ha sospeso l'esecuzione degli atti impugnati tra cui la predetta deliberazione di C.C. 52/2022 e l'art. 7.3 delle N.T.A. del PUC.;

Evidenziato che, stante l'esito del giudizio cautelare che ha congelato gli effetti degli atti precitati "come se non ci fossero", si è ritenuto di estendere gli effetti dell'ordinanza cautelare al di là delle parti del giudizio trattandosi di atti avente valenza pianificatoria/regolamentare e quindi con efficacia erga omnes ("verso tutti") (Consiglio di Stato, sez. VI, del 6 settembre 2010, n° 6473);

Ritenuto necessario ritirare la Deliberazione n. 52 del 29/07/2022 ad oggetto “Aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. del PUC finalizzato all’introduzione di una norma transitoria per la realizzazione di tralicci e antenne radio e telefonia – adozione”;

Acquisita la documentazione, a firma dell’Ing. Alberto Giordano, costituente il Piano delle Antenne da adottarsi in aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.:

- Relazione Illustrativa (prot. 2747 del 15/03/2023);
- Norme di Attuazione (prot. 15578 del 14/02/2023);
- Misure di Campo Elettromagnetico (prot. 15578 del 14/02/2023);
- Tav. 1 – Impianti di telefonia esistenti del gestore ILIAD (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Tav. 2 – Impianti di telefonia esistenti del gestore TIM (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Tav. 3 – Impianti di telefonia esistenti del gestore WIND (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Tav. 4 – Impianti di telefonia esistenti del gestore VODAFONE (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Tav. 5 – Impianti radio esistenti (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Tav. 6 – Impianti TV esistenti (prot. 13040 del 06/02/2023);
- Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii (prot. 8170 del 23/01/2023);

A norma dell’art. 3 della L.R. 32/2012 e ss.mm., il presente aggiornamento urbanistico necessita di Verifica di Assoggettabilità a VAS la cui competenza procedurale ed approvativa è a carico di questo comune.

Richiamato il parere ex art. 89 del DPR. 380/2001 e ss.mm.ii. della Regione Liguria, ns.prot. gen. 56995 del 23/06/2022, con il quale la Regione comunicava che *“l’espressione di parere non è dovuta laddove le varianti urbanistiche o aggiornamenti al vigente s.u. attengono esclusivamente gli aspetti urbanistici con effetti che non si sostanziano attraverso una ricaduta diretta sull’assetto geomorfologico dei luoghi o producono interferenze con le aree a pericolosità idro-geologica dei vigenti Piani di bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI)”* e considerato che l’intervento non produce potenziale incidenza sulla compatibilità geomorfologica, come da specifica attestazione del Dirigente di questo settore, si ritiene non necessario acquisire, ai fini dell’ammissibilità della variante in argomento, il parere ex art. 89 del DPR. 380/2001 e ss.mm.ii. da parte del Settore Difesa del suolo della Regione Liguria.

A norma dell’art. 43 comma 5 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., si attesta la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità ai Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato.

Sanremo 22/03/2023

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sarah Frare

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

IL DIRIGENTE

Ing. Giambattista Maria MICELI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)